



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2015, proposto da:
Anna Abatematteo, Stefania Abbadessa, Abbate Emanuela, Abbattista Patrizia,
Abruzzo Giuseppina, Abenante Marta, Accardo Raffaella, Accattoli Katia,
Accetta Alba, Accetta Maria, Accogli Anna Maria, Acquas Rosita, Acuzio Egle,
Adalberti Barbara, Adamo Angela Maria, Adezio Serena, Adornetto Francesca
Florinda, Adornetto Massimiliano, Adornetto Vita, Adorno Carmen, Adorno
Nadia, Adragna Nicoletta, Aggricola Anna, Agliata Daniela, Agostinacchio
Roberta, Agostini Agostina, Agosto Maria Rita, Aguanno Giovanna, Aiezza
Michela, Alagna Jessica Agata, Alagna Rachela Nydia, Alario Anna, Alban
Federica, Albanese Laura, Albanese Maria Palma, Albano Ersilia, Albano Ida,
Albano Iole, Albano Vincenzo, Alberga Isabella, Alberico Maddalena, Alberico
Maria Gaetana, Alberini Maria Novella, Alessi Pasqua Valentina, Alfarano
Francesca, Alfieri Melina, Aliberti Carmela, Alioto Simona, Aliotta Rossana,
Aliperta Nadia, Allaria Maria Elena, Allegra Angelo, Allegro Giuseppina,
Alleva Monica, Almanza Anna Lucia, Aloe Caterina, Aloe Filomena, Aloe
Stephanie Anne Marie, Aloï Annarita, Alonzo Roberta, Altamore Rossella,
Altavilla Antonia, Alunno Francesca, Amaltea Mariangela, Amandonico
Rosaria, Amaro Pasquale, Amaro Rosa Anna, Amato Annamaria, Amato Dora,

Amato Elisa Sebastiana, Amato Francesca,, Amato Giovanna, Amato Sabrina, Amato Silvia , Amato Valentina, Ambrogio Antonella, Ambroselli Annarita, Ambrosino Lucia, Ambrosio Elena, Amelio Antonia, Amenta Valeria, Amodeo Mariarosa, Amoruso Giovanna, Anastasi Marilia, Ancona Angela, Casalone Francesca, Casati Alice, Casavola Manuela, Casciaro Matilde, Caserta Assunta, Caserta Rosanna, Cassata Maria Anna, Cassata Virginia, Cassella Agostina Gilda, Cassino Filomena, Cassis Federica, Castagna Andrea, Castagnetti Bianca, Castaldo Antonietta, Castaldo Felicianna, Castellano Fara, Castelli Alessia, Castello Chiara, Castelvenere Adriana, Castiglia Katya, Castiglione Giovanna Silvia Valentina, Castiglione Giuseppe, Castronovo Floriana, Castronovo Francesca, Castronovo Maria, Casula Federica, Casuscelli Daniela, Catalano Maria Adalgisa, Catalano Veronica, Cataldi Fatima, Cataldi Rita, Catamo Anna Maria, Catanese Maria Rita, Catanesi Tiziana, Catania Daniele Gianluca, Catania Patrizia, Catarinacci Alessandro, Cataudella Rosy, Catellani Carlotta, Caterini Laura, Caterino Daniela, Caternicchia Anna, Cattani Rosamaria, Caturano Mariangela, Causarano Angela, Cava Maria Gabriella, Cavalcante Liliana, Cavaleri Calogero, Cavaleri Francesco, Cavaliere Alessandra, Cavaliere Emanuela, Cavaliere Manuela, Cavaliere Maria, Cavaliere Marianna, Cavallaro Maria Carmela, Cavallaro Stefania, Cavallo Pamela, Cavallone Maria Gina, Cavobianchi Roberta, Cecca Elisa, Cecca Martina, Cecconi Alessia, Cecere Emilia, Cecoro Maria, Cecoro Paolo, Ceglia Mariangela, Celestre Loredana, Celestre Mariagrazia, Cella Rita, Ceniti Maria, Centanni Rita, Centofanti Alice, Centonze Mariantonietta, Centonze Marina, Centorame Valentina, Cerantola Erica, Ceraolo Carmen Emilia, Cerasella Antonella, Cerbo Federica, Ceria Simona, Cerminara Concetta, Cerminara Rosella, Cerulo Rosanna, Ceruti Irene, Cesaratto Flaminia, Cesarini Fabio, Cesario Claudia, Cesario Elena, Cesaro Alessandra, Ceschini Elisa, Chezzi Consuelo, Chiacchiararelli Ambra, Chiacchierini Fiorella, Chianese Maddalena,

Chianetta Claudia Alice, Chianetta Giuseppa, Chiantia Emanuela, Chiarella Maria, Chiarello Caterina, Chiarello Mariarosa, Chiarucci Cristina, Chiavoni Paola, Chiazza Annalisa, Chichiarelli Sandra, Chieruzzi Veronica, Chiga Debora, Chignola Silvana, Chimenti Marco, Chimenti Rosa, Chiodi Barbara, Chiodo Federica, Chiriaco Maria Teresa, Chiriatti Antonella, Chirico Veronica, Chisari Annarita, Chisari Laura, Chisari Marisa Salvatrice, Chiti Paola, Ciaccio Giacomina, Ciaffaglione Elisa, Cianciotta Ilaria, Cianflocca Incoronata, Ciaramella Teresa, Ciaravolo Ritalba, Ciardo Simona, Ciardulli Mariarosaria, Ciavarrella Rossana, Ciavolino Cristina, Ciavolino Teresa Stefania, Cibella Antonina, Cicatiello Daniela, Ciccarelli Mariarosaria, Ciccarello Cinzia Maria Rita, Ciccicarese Paola, Ciccicarone Annalisa, Ciccicarella Maria Elena, Ciccicarella Simona, Ciccicarelli Marisa, Cicero Maria Lidia, Ciclamino Concetta, Ciervo Giuseppina, Cigna Maurilio, Cilenti Maria Vincenza, Cillo Patrizia, Cilona Francesca, Cimato Marcella, Cimellaro Fiorella, Cimino Palma Pamela, Cimò Carola, Cinque Altea, Cinquemani Laura, Cintolesi Claudia, Cioccolanti Barbara, Cioffi Anna, Cioffi Teresa, Ciollaro Anna, Cioppa Margherita, Ciotoli Anna Paola, Ciotti Paola, Cipolla Antonella, Cipolla Cristina, Cipolla Maria, Cipollaro Angela, Cipollone Antonella, Cipollone Arianna, Cipriani Stefania, Circelli Maria Carmela, Circu Roberta, Cirilli Sabrina, Cirillo Iolanda, Cirillo Pasquale, Cirillo Tiziana, Ciscognetti Eleonora, Ciuffi Serena, Ciulla Antonio, Ciulla Enza Maria, Ciuni Maria Giovanna, Ciuni Zenia, Civiero Ottavia, Clemente Anna, Clemente Patrizia, Clementi Jessica, Clementi Lorenzo, Cocchiarella Katia, Cocco Ermelinda, Cocina Rosa, Codato Viviana, Codazzi Raffaella, Codispoti Gerardina, Cofone Daniela, Colagiovanni Claudia, Colaone Federica, Colavito Mariagrazia, Coletta Anna, Coletti Marilena, Colferai Marianna, Colini Valeria, Colizza Daniela, Colletti Alessandra, Colletti Angela Rita, Colletti Marilia Rita, Colletti Pierina, Collura Maria, Colombo Ilaria, Colombo Marta, Colombo Valentina, Colonna Emanuela, Colonna

Rosalinda, Coluccio Giuseppina, Cometti Luisa, Consiglio Alessia, Consiglio Antonella, Consoli Antonella, Contartese Michela, Contartese Sandra, Conte Matilde, Conte Valentina, Conti Antonella, Conti Gabriella, Conti Katia, Conti Martina, Conti Niva, Coone Maria, Coppa Giulia, Coppola Assunta, Coppola Daniela, Coppola Elisabetta, Coppola Roberta, Coppola Rossella, Coppola Vincenza, Coppolecchia Gaetano Ubaldo, Corbo Ilaria Antonietta, Corcione Carmen, Corcione Rosaria, Cordioli Pamela, Corgnati Nicoletta, Coribello Maria Rosaria, Corini Monica, Corlando Cristina, Cornacchia Manuela, Coronella Alfonsina, Coronella Annamaria, Coronella Concetta, Coronella Oriana, Corrao Giuseppa, Correddu Angela, Corsentino Maria Antonella, Corsi Alice, Corsi Ornella, Corsico Simona, Corso Alessandra, Corso Maria Grazia, Cortese Pellegrina, Corti Silvia, Corvaglia Carmela, Corvino Alfonsina, Corvino Gemma, Corvino Maria Adelaide, Corzani Annamaria, Corzaro Sonia, Cosentino Chiara, Cosentino Concetta, Cosentino Nerina, Cosmano Isabella, Cosseddu Tiziana, Cossu Gesuina, Cossu Olivia, Costa Alessandra, Costa Maria Catena, Costa Maria Flora, Costa Maria Grazia, Costa Paola Anna Maria, Costa Salvatore, Costagliola Libera, Costagliola Tiziana, Costantino Maria, Cotroneo Danila, Cottone Francesca, Cottone Paolo, Coutandin Chiara, Cova Cristiana, Covino Giuseppina, Cozza Chiara, Cozzolino Marianna, Cozzucoli Ilaria Angela, Crapanzano Angela, Crapanzano Grazia, Crapanzano Pasquale, Crapanzano Salvatore, Craparotta Gianvito, Credico Raffaella, Cremasco Susanna, Crescente Maria Dorina, Crescenzi Pietro, Creta Elena Rita, Crimaldi Concetta, Crimaudo Eleonora, Crimi Mariarosaria, Crispi Aurora Maria, Crispino Antonella, Crispino Fiorinda, Crispino Valentina, Crispo Antonio, Cristaldi Caterina Stefania, Cristelli Francesco, Cristiano Luisa, Crocetta Agnese, Cuccaro Romina, Cucchiara Salvatore, Cucci Daniela, Cucci Giulia, Cudia Virginia Carola, Cuffaro Piscitello Pietro, Cugia Elena, Cugia Giovanna, Culcasi Valentina, Culoma Caterina, Cumia Alessandra, Cumia Ausilia, Cuomo

Agnese, Curaba Rosa, Curatolo Vincenza, Curci Giulia, Curia Elisabetta, Curti Donatella, Custode Grazia, Cusumano Romina, Cutrera Giovanna, Cutrulla' Maria Vittoria, Cuttone Antonietta, Michela Ilaria Casale, Andreiuolo Samantha Angela Marcella, Andreotti Angela, Anello Antonietta, Anello Giulia Vita, Anfuso Catena, Anfuso Emanuela, Angelini Alessia, Angelini Chiara, Angelucci Maria Daniela, Angiolini Ines, Angiulli Nicoletta, Angotti Annamaria, Annaloro Chiara, Anselmi Lara, Antenucci Francesca, Antonelli Olivia Elisa, Antonetti Davide, Antuono Anna Lisa, Anzaldi Danila, Anzalone Catia Antonella, Apicella Alfonsina, Aprea Gianfranco, Aprea Stefania, Aquilino Ilaria, Aquino Antonietta, Aragona Vincenzo Rocco, Aramo Ielca, Arbitrio Teresa, Arcodia Burriolo Emanuela, Arcomano Maria Manuela, Arcuri Daniela, Ardito Marilena , Ardizzone Sandra, Areddu Mariella, Arena Maria, Arena Mario Alessio, Argelati Lara, Argentino Gabriella, Argento Viviana, Ariano Angelica, Arieta Sandra, Ariseni Maria Grazia, Arisi Francesca, Armeli Moccia Teresa Daniela, Armillis Manuela, Arpino Rosanna, Arrichiello Rossella, Arrigo Sabrina, Arturi Rossana, Artuso Daniela, Aru Roberta, Aruanno Elvira, Assaiante Emanuela, Assaiante Rosa, Assenza Sarina, Astori Luisa, Attardo Silvia, Audia Lucia, Augello Anna, Augugliaro Angela, Augugliaro Isabella, Auricchio Teresa, Auriemma Rocco, Auteri Maria Domenica, Auzino Antonella, Avanzato Eliana, Avarello Donatella, Avella Luigia, Avellino Luigia, Aversa Lorena, Aversano Antonella, Aversano Carolina, Aversano Maria Immacolata, Avola Antonella, Ayroldi Angelarosa, Azzarelli Carla, Azzaretto Giovanna, Azzinnaro Luca, Azzola Anna Maria, Baccala' Veronica, Bacherotti Francesca, Bacino Lilly, Badami Laura, Badellino Alessandra, Badellino Eleonora, Bagnasacco Ilaria, Baiamonte Antonella, Baietta Francesca, Baldi Alessia, Baldi Simona, Baldini Isabella, Baldoni Angela, Ballanza Cinzia, Bambozzi Elisabetta, Banderne Eva, Bandiera Rosalba, Baraldi Enrica, Barbagallo Anna, Barbagallo Domenica, Barbagallo Maria Stella Emanuela, Barbagallo Rosetta,

Barbarino Mario, Barbaro Piera, Barbaro Provvidenza, Barbatano Antonina, Barbato Daniela, Barbato Floriana, Barbato Teresa, Barbella Caterina, Barberi Pamela, Barberio Daniela, Barbieri Federica, Barbuscio Francescateresa, Barca Maria Grazia, Baretta Elisa, Barnà Andrea, Barone Edegarda, Barone Giuseppina Elena, Baroni Gloria Federica, Barraco Maria Luisa, Barranca Marisa, Barresi Annamaria, Bartolomei Sara, Bartucca Laura, Basile Francesca, Basile Michela, Basile Teresa Rita, Basilio Annalisa, Basirico' Lucia, Bassi Manuela, Bassi Rosa, Bassini Simona, Battaglia Gaetana, Battaglia Maria Rita, Battaglia Tania, Battista Agnese, Bavetta Maria Grazia, Beggionato Roberta, Bella Giuseppina Rosaria, Bellanca Simona Valentina, Bellanimo Eleonora, Bellavia Francesca, Belletti Sonia, Bellini Elisa Roberta, Bellini Lorna, Bellissimo Nazzareno, Bello Eva, Bello Laura, Bellome Brunella, Bellomo Alessia, Belloni Luisa, Bellotti Luisa, Belmonte Fabio, Benassi Manuela, Benedetti Francesca, Benedetti Simona, Benedini Rachele, Beneduce Manuela, Benetti Antonella, Benin Giorgia, Bennardo Davide, Berardi Rossella, Berlingo' Rosa, Berluti Corinne,, Bernalda Antonella, Bernardi Patrizia, Bernardini Germana, Bernardini Ylenia, Berti Linda, Berticci Angela, Bertino Maria Giuseppa, Berto Sonia Michela, Bertola Federica, Bertolani Selene, Bertolaso Orietta, Bertoldo Laura, Bertolino Giovanna, Bertolino Giuseppina, Bertone Francesca, Betterle Elisa, Beverelli Stefania, Bevilacqua Francesca, Biagini Debora, Biancalana Orietta, Bianco Daniela, Bianco Emanuela, Bianco Paola, Bianco Stefania, Bianco Stefania, Bibbo' Sara Caterina, Bibiani Filomena, Biceglia Cinzia, Bilardo Rosa Grazia, Binetti Damiana, Bisazza Alessia, Bitonti Lucia, Bitti Maria Libia, Blanco Daniela, Bleve Rosalba, Bocchino Paola, Bocchio Alice Sara Francesca, Bolleri Annalisa, Bologna Giuseppina, Bologna Marianna, Bonacci Anna Maria, Bonacci Emanuela, Bonacci Raffaele, Bonamini Elena, Bonanno Dorotea, Bonanno Mario, Bonanno Sabrina, Bonavoglia Marianna, Bonelli Salvatrice, Bonesu Stefania, Bongiovanni Francesca, Bongiovi

Concetta Maria, Bonistalli Susanna, Bono Daniela, Bono Pamela, Bonomo
Monica, Bonsignore Beatrice Rita, Bonsignore Maria Rita, Bontempo
Giuseppe, Bonvissuto Irene, Borello Emmanuela, Borgese Caterina, Borgese
Irene, Borghesi Mirka, Borgia Raffaella, Borgia Valentina, Borgio Lorella,
Borgogno Lisa, Borrata Alfonsina, Borrelli Giovanni, Borsato Annalisa,
Bortoletti Chiara, Borzi Concetta, Boscarino Sonia, Bosco Mariarosa, Botrugno
Simona, Botta Cristina, Botta Federica, Bova Giancarlo, Bragalone Caterina,
Braidotti Dario, Branca Maria Francesca, Brancato Ilenia, Brandi Mariateresa,
Brasacchio Caterina, Breci Mirella, Breci Pamela, Breme Roberta, Bresci
Serena, Briani Anna, Briasco Simonetta,, Brizzi Enza, Brosio Michela, Brucoli
Maria, Brufatto Sonia, Brugnetti Morena, Brunetti Antonina, Bruni Ludovica,
Bruni Paolo, Bruno Katia, Bruno Monica, Bruno Teresa, Brunone Silvia,
Brusetta Alessandra, Brutto Giovanna, Buccafurni Carla Maria, Bucciarelli
Monica, Buetto Valentina, Bugliarello Sebiana, Buglioni Olga, Bullio Elena,
Buompane Angela, Buompane Marianna Vincenza, Buonanno Marianna,
Buonanno Paola, Buonanno Silvia, Buongiorno Lucia, Buongiorno Palma,
Buonocore Maria Grazia, Buonocore Veronica, Busa Silvia, Buscema Angela,
Buscemi Margherita Rita, Busciglio Santo, Busillo Enza, Butera Felicia, Butera
Giovanna, Butera Valeria, Buttacavoli Maria, Buttafuoco Angela, Buttiglieri
Annamaria, Buzzacchino Serena, Buzzi Maria, Buzzi Paola, Caccamo
Antoniaconsolata, Cacciani Beatrice, Cacciato Barbara, Cacciatore Alessandra,
Cacciatore Gerlanda, Cacciatore Giuseppe, Cacciola Anna, Cacciotti Claudia,
Caceffo Roberta, Caci Lidia, Cacioppo Rita, Cadeddu Cesella, Cadeddu Silvia,
Cafaro Antonella, Cafaro Maria Antonietta, Cafasso Chiara, Caggiano
Giovanna, Caiazzo Clotilde, Caira Patrizia, Cairola Antonia, Caivano Rosetta,
Calabrese Annunziata, Calabresu Cristina Maria, Calabretta Gabriella,
Calabriso Nadia, Calabrò Grazia Carmela, Calabrò Salvina, Calabrò Vincenza,
Calafiore Erica, Calandra Valeria,, Calandrino Ettore, Caldarella Adriana,

Calderone Andrea, Calderone Tiziana, Calello Maria Carmela, Calenzo Michela, Caliandro Maria Lucia, Caliendo Angela, Calleia Mariarita, Callerame Mariangela, Calma Chiara, Caloiero Anna Maria, Calviello Angela, Calvo Mariaserena, Calzone Giuseppina,, Camana Daniela, Camana Maurizia Maria, Camardi Tiziana, Camerati Manola, Cammarata Teresa, Campagna Chiara, Campece Fiorella, Campione Cristina Angiolina, Campisi Antonella, Campisi Barbara, Campisi Giovanna, Campisi Marisa, Campisi Vincenza Debora, Campo Caterina, Campo Maria Rita, Campolo Angela, Canale Giovanna, Candeloro Angela, Candeloro Marilena, Candido Maria , Candido Santo, Candilio Maria, Canduscio Marinella, Canelli Maria Giuseppina, Cani Maria Rosaria, Cannata Domenico, Cannatella Giuseppe, Cannatelli Carmela, Cannavale Catello, Cannavò Maria Grazia, Cannella Rita Valeria, Cannizzo Miriam, Cannone Rosalba Maria, Cantalupo Lina, Cantarella Lara, Cantaro Maria Ilenia, Cantiello Michela, Cantiello Teresa, Cantore Annunziata , Canu Francesca, Capacchione Luigia, Capacci Sara, Capano Debora, Capasso Teresa, Capece Anna, Capezzuto Nicola, Capilli Sabrina, Capizzano Melania, Capizzi Daniela, Capizzi Venerina, Capoluongo Angela, Caponera Vanessa, Caponigro Cosenz Gianluca, Caporiccio Anna Maria, Capozzi Eleonora, Cappai Emanuela , Cappannini Valeria, Capraro Rosalba, Caprio Marisa, Caracci Francesca, Carafa Vincenzo, Caragiuli Maria, Caragliano Davide, Caramanno Giusy, Caramazza Sara, Carbone Emma, Carbone Maria Rita, Carcaiso Natalina, Carcione Emanuela, Cardinali Laura, Cardone Stefania, Carella Patrizia , Carelli Giuliana, Carena Graziana, Cari Salvatore, Caricchia Pasqualina, Cario Mariella, Carleo Mariarosaria, Carletti Elena, Carlino Maria Rosaria , Carlomagno Mariantonietta, Carnemolla Ilenia, Carnevale Gigliola, Carnevale Paola, Carnovale Maria Teresa, Caroleo Claudia, Caroprese Raffaele, Carpano Maria Altomare, Carrabino Paola Daniela, Carrera Claudia, Carreri Stefania, Carresi Francesca, Carrubba Rosalva, Carullo Marina, Caruso Biagio,

Caruso Emanuele, Caruso Maria Teresa, Caruso Salvatrice, Caruso Vincenzo, Casa Federica, Casà Paola, Casabona Carmelita, Casale Angela, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, N°172; Castellino Filomena, Cagnina Antonina, rappresentati e difesi dagli avvocati Tiziana Sponga, Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, n.172;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n.12

per la riforma

della sentenza breve n.7858 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza bis) del 21 luglio 2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo

Sentite le parti presenti;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Galleano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Dalla documentazione agli atti risulta che gli attuali appellanti e originari

ricorrenti, tutti docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno impugnato, presso il Tribunale amministrativo del Lazio, il decreto ministeriale n. 235 del 2014 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come gli attuali appellanti, del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002..

Il TAR adito, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso, evidenziando:

a. il profilo di inammissibilità del gravame per mancanza dell'attualità dell'interesse, non avendo i ricorrenti chiarito come mai, pur in possesso di un titolo abilitante riconosciuto, non avessero partecipato ad alcuna delle procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;

b. il profilo di infondatezza delle doglianze eccepite, anche in ordine alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato n. 3813 in data 11 settembre 2013 da cui era conseguito l'annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011 che aveva impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie, sulla base di una non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Ciò in quanto la situazione dei ricorrenti era del tutto diversa, non evincendosi dal ricorso se i medesimi fossero o meno inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, in maniera da poter applicare, in via analogica, l'annullamento operato dal Consiglio di Stato con il citato parere;

c. a parte il profilo di non irragionevolezza della normativa di cui al d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha

imposto il blocco degli inserimenti nelle graduatorie ad inserimento, davanti ad una situazione diversa da quella cui fa riferimento il più volte citato parere del Consiglio di Stato, è risultata ragionevole l'applicazione di una differente disciplina compatibile con gli stessi regolamenti in materia emanati a livello europeo.

2. Con l'appello in epigrafe, è stato tra l'altro sottolineato:

a. la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e per violazione dell'articolo 73, comma 3 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo. Ciò in quanto il primo giudice non ha specificato le questioni rilevate di ufficio e poste a fondamento della sentenza. In particolare, è stato sottratto al contraddittorio il profilo sollevato da quel giudice circa l'inammissibilità per mancanza dell'attualità dell'interesse, non essendo stata consentita la valutazione della corretta posizione dei ricorrenti. L'avviso generico di quel giudice sulla conversione del rito e il trattenimento in decisione nel merito della causa, ha così inficiato la sentenza, resa altresì nulla dalla palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo. Il petitum dei ricorrenti era costituito, infatti, dall'accertamento del diritto, nella qualità di docenti abilitati, ad essere inseriti nella terza fascia o, in subordine, nella quarta fascia in coda alla terza delle graduatorie ad esaurimento, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017. La sentenza ha, invece, negato il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sul presupposto dell'insussistenza della disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari del citato parere del Consiglio di Stato, i quali hanno ottenuto l'inserimento nella predetta seconda fascia, inserimento esteso a tutti i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002;

b. l'errore della sentenza per avere ritenuto che i ricorrenti, già inseriti nella

terza fascia delle graduatorie di istituto valide solo per il conferimento delle supplenze brevi, abbiano chiesto l'applicazione analogica del citato parere del Consiglio di Stato con conseguente inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

c. che il ricorso al TAR è scaturito, invece, dall'illegittima preclusione all'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) utili per l'assunzione a tempo indeterminato, preclusione illegittima in quanto non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Gli attuali appellanti hanno, quindi, riproposto per intero i motivi del gravame di primo grado, accompagnandoli, in via preliminare, da considerazioni sulle modalità di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, impedita illegittimamente dalla procedura telematica e avvenuta a mezzo di raccomandata AR, nonché da considerazioni sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione allo specifico petitum riguardante una controversia diretta a contestare i vizi di legittimità dei criteri generali fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 di formazione delle graduatorie, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27991 del 23 dicembre 2013 e della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011.

Gli appellanti hanno anche formulato alcune osservazioni sull'avvenuto formale riconoscimento della validità abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sul sistema di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e sulla disciplina delle supplenze temporanee, nonché sullo scopo delle graduatorie permanenti e la loro trasformazione ad esaurimento con il conseguente diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione. Gli appellanti hanno, altresì, ribadito la legittimità della loro richiesta e l'illegittimità dell'esclusione operata nei loro confronti dal Ministero, visto che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza

permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell'entrata in vigore della legge, della abilitazione. Hanno, quindi, rivendicato la tempestività delle richieste avanzate che non possono essere considerate tardive, avendo solo con l'emanazione del d.P.R. del 25 marzo 2014 che ha dato esecuzione al citato parere del Consiglio di Stato n.3813/2013, appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal MIUR erano illegittimi, nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Gli appellanti hanno, infine, riproposto la richiesta, in via subordinata, di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e hanno evidenziato che l'illegittima soppressione, da parte ministeriale, per i docenti con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, del canale di reclutamento della graduatoria, ha condannato questi ultimi ad una condizione di permanente precariato.

3. Con memoria del 29 aprile 2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche con riguardo alla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1973/2015, ha tra l'altro evidenziato la necessità di distinguere tra efficacia abilitante del titolo quale legittimazione all'esercizio della funzione, e requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. In tal senso, la vigente normativa non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie, il solo possesso del diploma magistrale sia pure conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. A seguito della definitiva chiusura delle graduatorie ad esaurimento, per effetto dell'articolo 1, comma 605 della legge n.296/2006, i decreti ministeriali di aggiornamento delle stesse non hanno così legittimamente consentito l'ingresso di nuove categorie di

soggetti, come è avvenuto nel caso di specie. La parte appellata, dopo una serie di premesse sul vigente quadro normativo di riferimento, ha sottolineato che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico derivano da disposizioni di rango primario e che i decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del citato quadro normativo e ha elencato in sintesi le fasce in cui si articolano le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, precisando quindi che il decreto impugnato con cui è stato disposto l'aggiornamento delle citate graduatorie ha previsto domande di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, ma non di ulteriore ingresso, in applicazione della vigente normativa. Secondo il Ministero, è errato far discendere dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato (parere n.3813/2013) il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché nessuno degli appellanti si trova in alcuna delle situazioni che la legge prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento. La legge, infatti, elenca dettagliatamente i titoli necessari e comunque non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate. In ogni caso, requisito per l'ingresso nelle graduatorie permanenti, ai fini dell'immissione in ruolo su posti di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, è sia il superamento di procedura con valore concorsuale bandita prima del citato articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006, sia il conseguimento dell'idoneità riservata ai sensi dell'OM 15 giugno 1999, n.153, ovvero il superamento della procedura riservata secondo il DM n.85/2005, ovvero l'acquisizione dello specifico titolo a seguito della frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Gli appellanti, secondo il Ministero, essendo in possesso del titolo atto all'iscrizione ai percorsi in Scienze della formazione primaria, avrebbero potuto accedervi, come migliaia di loro colleghi.

Rilevata l'insussistenza del fumus boni iuris, la parte appellata ha ritenuto inesistente lo stesso periculum in mora, evidenziando che, semmai, un danno grave e irreparabile deriverebbe all'Amministrazione dall'estensione delle previsioni di deroga su una vasta e indeterminata platea di soggetti, con il fondato rischio di non poter definire l'organico dei docenti per il prossimo anno scolastico in considerazione della prevedibile molteplicità di ricorsi provenienti da docenti potenzialmente pregiudicati e peraltro non evocati nel presente giudizio e controinteressati in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza del possesso dei titoli previsti dalla legge.

4. Con memoria del 4 maggio 2015, in replica a quanto rilevato dal Ministero con la dianzi citata memoria del 29 aprile 2015, gli appellanti, nel ribadire l'infondatezza assoluta delle tesi ministeriali, hanno:

a. riaffermato la corretta instaurazione del contraddittorio, laddove il Ministero nel paragrafo dedicato al periculum in mora, fa cenno a una presunta disintegrità del contraddittorio nel procedimento di primo grado, dal momento che è stato chiesto l'annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 di aggiornamento delle predette graduatorie per il triennio 2014-2017, nella parte in cui non veniva consentito l'inserimento in tali graduatorie dei diplomati magistrali in questione. In sostanza, gli originari ricorrenti hanno impugnato un atto generale con efficacia immediatamente lesiva per le loro posizioni di interesse legittimo. Al momento della instaurazione del giudizio, le graduatorie aggiornate non erano state ancora pubblicate e lo sono state, infatti, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, dal 28 luglio 2014 in poi, come del resto è stato rappresentato nell'atto di appello. Conseguentemente, nel momento della proposizione del ricorso, non vi erano controinteressati diversi dall'Autorità emanante il decreto impugnato;

b. evidenziato, circa la presunta differenziazione, sostenuta a livello ministeriale, tra l'efficacia abilitante del titolo e l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, che in queste ultime sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, le graduatorie permanenti sono rideterminate limitatamente alla terza fascia, in base alla tabella allegata che al punto A) denominato "titoli abilitanti all'accesso in graduatoria" prevede espressamente che il titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto, è titolo valido per potere essere inseriti nelle citate graduatorie. La stessa lettera c) dell'articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento ha, del resto, escluso la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, il che sta ad indicare soltanto la chiusura ad inserimenti per i nuovi abilitati tra cui non rientrano certamente gli attuali appellanti, i quali hanno conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001-2002.

5. In data 5 maggio 2015, poi, la difesa degli appellanti ha rappresentato che, per errore materiale, nel presente ricorso sono stati indicati i nominativi di docenti già destinatari della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1973/2015 e, specificatamente, gli appellanti Abbate Emanuela, Andreotti Angela, Bova Giancarlo, Caragliano Davide, Carella Patrizia e Caruso Biagio, per i quali viene pertanto chiesto che siano estromessi dal presente giudizio.

6. Il Collegio, sulla base poi di quanto previsto dagli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sentite le parti presenti che nulla hanno eccepito, decide di definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio, esaminata la richiesta formulata dalla difesa degli appellanti relativamente all'errore materiale commesso nell'indicare, tra questi ultimi, i nominativi di docenti già destinatari della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.1973/ 2015, decide, dopo aver provveduto alle necessarie verifiche, di estromettere dal presente giudizio i docenti Abbate Emanuela, Andreotti Angela, Bova Giancarlo, Caragliano Davide, Carella Patrizia e Caruso Biagio.

Circa le questioni sollevate riguardo alla conversione del rito e al perfezionamento del contraddittorio, ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le censure formulate attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie, dalla documentazione acquisita agli atti e, *in primis*, dalla sentenza impugnata, risulta che le parti siano state sentite e non si ha motivo alcuno per contrastare l'affermazione di quel giudice.

Il Collegio ritiene, altresì, perfezionato il contraddittorio, essendo stato chiesto, con il ricorso dinanzi al giudice di primo grado, l'annullamento del decreto ministeriale n.235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002. È stato, infatti, impugnato un atto generale con efficacia immediatamente lesiva e comunque, come evidenziato dalla difesa di parte e invero non contestato dall'Amministrazione, al momento dell'instaurazione del giudizio non risultavano esservi dei controinteressati ben individuati o individuabili, essendo le graduatorie aggiornate state pubblicate successivamente al deposito della impugnata sentenza di primo grado, avvenuto il 21 luglio 2014.

Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli

originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

Questo Collegio ritiene, ancora, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all'applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti.

Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il

titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2005 da cui non vi è motivo per discostarsi

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004

convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia

Per la complessità della questione sotto un profilo fattuale e giuridico, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2222 del 2015) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)